

**ITAS MUTUA****Società capogruppo**

Via Mantova, 67 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297 - gruppolitas.it - itas.direzione@gruppolitas.it
Fondo di garanzia euro 75.000.000 - P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.000004

DA RESTITUIRE

FIRMATO

SERENITAS

MO150.1 Ed. 2008

CONTRAENTE	TITOLO		COGNOME O DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'				NOME	
	Spett.		ISERA srl					
	INDIRIZZO				C.A.P.	COMUNE		PROV.
	Via Ravagni, 8				38060	ISERA		TN
	COMUNE DI NASCITA		PROV.	DATA DI NASCITA	SESSO	CODICE FISCALE		PROFESS. ATTIVITA'
				1 1		01851540227		

CONTRATTO	RAMO	POLIZZA N°	AGENZIA		SOSTITUISCE POLIZZE N°	
	2M0	M09118517	040	ROVERETO	1.111.895	
	DURATA DEL CONTRATTO		DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL		SCADENZA ALLE ORE 24 DEL	FRAZIONAMENTO
	3		31.12.2010		31.12.2013	Annuale
	AA MM GG	GG MM AA	GG MM AA			
	INDICIZZAZIONE (ART. 34 DELLE C.G.A.) NUMERO INDICE INIZIALE				MESE E ANNO	BASE = 100
					SCADENZA	NOME VINCOLATARIA

CONTRIBUTO	1 ^a RATA		CONTRIBUTO NETTO		DIRITTI	IMPOSTE	FONDO GAR.	TASSA ENT.	TOTALE
	CONTRIBUTO	ABBUONO ALLA SOST.							
			1.513,17			37,83	22,00		1.573,00
	GG	MM	AA						
RATE SUCCESSIVE DAL	31	12	2011	1.513,17		37,83	22,00		1.573,00

IL CONTRAENTE CON LA STIPULAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO ACQUISTA LA QUALITA' DI SOCIO E FA ATTO DI ADESIONE ALLO STATUTO CHE DICHIARA DI CONOSCERE

GARANZIE PRESTATE

L'ITAS, IN BASE ALLE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRAENTE ED ALLE CONDIZIONI TUTTE DELLA PRESENTE POLIZZA, ASSICURA LE PERSONE DI SEGUITO INDICATE CONTRO GLI INFORTUNI E PER LE SOTTOINDICATE SOMME ASSICURATE

ELENCO ASSICURATI		ATTIVITA' PROFESSIONALI PRINCIPALI E SECONDARIE	
n° ordine			CLASSE DI RISCHIO
1	VEDI CONDIZIONI ALLEGATE		
	DATA DI NASCITA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> SESSO <input type="text"/>		CODICE ATTIVITÀ <input type="text"/>
2			CLASSE DI RISCHIO <input type="text"/>
	DATA DI NASCITA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> SESSO <input type="text"/>		CODICE ATTIVITÀ <input type="text"/>
3			CLASSE DI RISCHIO <input type="text"/>
	DATA DI NASCITA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> SESSO <input type="text"/>		CODICE ATTIVITÀ <input type="text"/>
4			CLASSE DI RISCHIO <input type="text"/>
	DATA DI NASCITA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> SESSO <input type="text"/>		CODICE ATTIVITÀ <input type="text"/>

n° ordine	MORTE (ART. 11 C.G.A.)	INVALIDITÀ PERMANENTE (ART. 13 C.G.A.)	INABILITÀ TEMPORANEA (ART. 15 C.G.A.)	RIMBORSO SPESE MEDICHE	INDENNITÀ PER RICOVERO	CONTRIBUTO ANNUO NETTO INFORTUNI	CONTRIBUTO ANNUO NETTO MALATTIA
1	VEDI CONDIZIONI ALLEGATE					SI INTENDONO RESE OPERANTI LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O SPECIALI DI CUI ALLE LETTERE	
2						SI INTENDONO RESE OPERANTI LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O SPECIALI DI CUI ALLE LETTERE	
3						SI INTENDONO RESE OPERANTI LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O SPECIALI DI CUI ALLE LETTERE	
4						SI INTENDONO RESE OPERANTI LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O SPECIALI DI CUI ALLE LETTERE	

[illegible]

Designazione eventuale dei beneficiari per il caso di morte:

In mancanza di designazione si applica l'articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) Il Contraente da atto di aver stipulato la presente polizza liberamente e che pertanto la stessa rimarrà in vigore indipendentemente da qualsiasi obbligo di legge presente e futuro.
- 2) Nel testo delle "Condizioni Generali di Assicurazione" la parola "Premio" si intende sostituita con "Contributo".

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

(vedi articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Il Contraente con riferimento a quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile dichiara che le persone assicurate:

- 1) non hanno in corso altre polizze per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto. In caso affermativo indicare la Società assicuratrice, le somme assicurate ed il numero di polizza:
.....
- 2) nel quinquennio precedente non ebbero stornate polizze per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto. In caso affermativo indicare la Società assicuratrice, numero di polizza e motivo dello storno:
.....
- 3) non sono affette o portatrici di malattie, difetti fisici o mutilazioni. In caso affermativo indicare la natura della malattia, nonché la sede del difetto e/o mutilazione:
.....

La presente scheda modello M0150.1 riporta gli estremi della polizza le cui condizioni sono contenute nel fascicolo modello X0150.0 edizione 2006. Con la firma del presente atto il Contraente dichiara di conoscere ed accettare le predette condizioni e di ricevere copia di tale fascicolo.

Il

IL CONTRAENTE

ITAS MUTUA
IL DIRETTORE GENERALE

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Artt. 19 e 32 - Recesso in caso di sinistro; Art. 20 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale; Art. 26 - Proroga dell'assicurazione (cfr. Art. 8 dello Statuto Sociale).

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia della Nota Informativa di cui all'art. 185 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997).

IL CONTRAENTE

Appendice n. 1 alla polizza n. 2M / M09118517 Foglio n. 1

M0440.0 Ed. 2009

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Premesso:

- che la spettabile ISERA Srl in seguito denominata Contraente è distributrice, mediante impianti di proprietà del Comune di Isera e/o di terzi, del gas metano nel territorio comunale;
- che la polizza è stipulata per conto e nell'interesse degli utenti che risultano aderenti alla presente polizza in relazione alla proprietà, possesso e/o uso da parte loro, del tratto di tubazione del gas posto a valle di quello di proprietà della Spett.le Contraente, degli apparecchi di utilizzazione del gas stesso e dei relativi collegamenti di adduzione del gas e di evacuazione dei fumi della combustione.

La Società alle Condizioni Generali, Aggiuntive e Particolari di cui alla presente polizza, presta nei confronti di ciascuno dei suddetti utenti, la seguente copertura assicurativa infortuni:

- lesioni corporali subiti dagli utenti, loro familiari, loro dipendenti domestici e da tutti coloro che non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.Terzi, che siano conseguenza diretta ed immediata di fughe di gas, esplosioni, scoppi e/o incendi (sempre conseguenti a fughe di gas), determinatesi nel tratto di tubazione di loro proprietà o di loro uso e possesso posto a valle di quello di proprietà della Spett.le Contraente, negli apparecchi di utilizzazione e collegamenti di adduzione del gas e di evacuazione dei fumi della combustione.
- Massimali per persona:
€ 200.000,00 (cinquecentomila) per il caso di morte;
€ 200.000,00 (cinquecentomila) per il caso di invalidità permanente.

PREMIO

Agli effetti della determinazione del premio si stabilisce che l'ammontare dello stesso sarà determinato moltiplicando il premio annuo lordo di **€ 1,43** per il numero degli utenti che risultano addebitati del suddetto premio di assicurazione sulla bollettazione.

Alla firma del presente contratto la Contraente versa l'importo di **€ 1.573,00** a titolo di premio minimo conteggiato su **1.100** utenti.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Se la Ditta Contraente non effettua nel suddetto termine il pagamento della differenza attiva dovuta, La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Ditta Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- La garanzia è estesa ai casi di negligenza e/o colpa grave dell'utente;
- la garanzia è prestata anche per le conseguenze da asfissia da gas erogato dalla Spett.le Contraente, sua cattiva combustione o cattiva evacuazione dei fumi della combustione, purché venga accertata dalle competenti Autorità che non trattasi di suicidio e/o tentato suicidio;

Appendice n. 1 alla polizza n. 2M / M09118517 Foglio n. 2

M0440.0 Ed. 2009

- a parziale deroga dell'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende prestata anche per le persone aventi età superiore a 75 anni ma non agli 80;
- la Società rinuncia, a favore dell'utente o dei suoi aventi diritto a qualsiasi azione di regresso verso terzi;
- resta stabilito fra le Parti che in caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di **€ 1.000.000,00** per il caso di Morte e di **€ 1.000.000,00** per il caso di Invalidità Permanente.
- qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero, nel loro complesso, tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'assicurazione di cui alla presente polizza vale per il territorio del Comune di Isera servito dalla Spett.le Contraente.
2. Gli utenti nell'interesse dei quali è prestata la garanzia assicurativa sono le persone che usano, anche occasionalmente, il gas erogato dalla Contraente, siano o non intestatari del contratto di fornitura, salvo le esclusioni di cui al successivo punto 3).
Si devono intendere coperti da garanzia tutti gli utenti, anche se per errore, in buona fede da parte della Contraente, la stessa non abbia provveduto alla riscossione del relativo premio. Rimangono comunque esclusi dalla garanzia gli utenti che abbiano manifestato volontà contraria.
3. Non possono essere inclusi fra gli utenti assicurati:
 - Coloro che usano gas fornito da altre aziende o da altre persone;
 - le industrie in genere, le aziende agricole, le attività commerciali, i negozi, i laboratori, gli uffici, gli istituti e le case di cura e di ricovero, le fiere, i locali per spettacolo e divertimento ed altre attività similari.Sono pertanto compresi, solo ed esclusivamente, gli utenti del gas ad uso domestico (cucina, acqua calda, riscaldamento e varie ma sempre nell'ambito domestico). Nei casi in cui l'utenza del metano serve, oltre agli usi domestici, usi diversi da quelli domestici, la garanzia della presente polizza copre soltanto le cause e gli effetti dell'uso domestico.
4. Per gli utenti che venissero allacciati alla rete di distribuzione in tempi successivi alla stipulazione del presente contratto e che abbiano aderito alla presente polizza, la copertura assicurativa decorrerà dal momento in cui la Contraente ha autorizzato, previa installazione del contatore. L'utilizzazione dell'impianto stesso. Nel caso di sospensione o di cessazione del servizio di fornitura a uno o più utenti assicurati, qualunque ne sia la causa, la copertura a favore degli utenti cessa dal momento dell'asporto del contatore o dall'applicazione su di esso dei sigilli e simili. La copertura ha termine, per tutti gli utenti indistintamente dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di assicurazione.
5. La Contraente si impegna a comunicare alla Società, in qualsiasi momento ed a richiesta di quest'ultima, il numero dei contratti di fornitura assicurati e quello dei contatori per essi globalmente installati e la Società ha facoltà di condurre in materia tutti gli accertamenti che ritenesse necessari, con l'obbligo della Contraente di rendere possibile e facilitare l'esercizio di tale diritto. Per le utenze allacciate tramite contatore generale che serve più nuclei familiari la Contraente si impegna ad addebitare tanti premi assicurativi quanti sono i nuclei familiari utilizzatori del servizio. L'eventuale mancato addebito del premio, dovuto per mancanza di conoscenza, in buona fede, da parte della Contraente non comporterà l'esclusione della garanzia.
6. In deroga al disposto dell'art. 1901 C.C. il periodo di mora concesso per il pagamento delle rate di premio si intende elevato a giorni 90 (novanta) a partire da ciascuna scadenza annuale.

Appendice n. 1 alla polizza n. 2M / M09118517 Foglio n. 3

M0441.0

7. La Contraente si impegna a comunicare alla Società, in qualsiasi momento ed a richiesta di quest'ultima, il numero dei contratti di fornitura assicurati e quello dei contatori per essi globalmente installati e la Società ha facoltà di condurre in materia tutti gli accertamenti che ritenesse necessari, con l'obbligo della Contraente di rendere possibile e facilitare l'esercizio di tale diritto. Per le utenze allacciate tramite contatore generale che serve più nuclei familiari la Contraente si impegna ad addebitare tanti premi assicurativi quanti sono i nuclei familiari utilizzatori del servizio. L'eventuale mancato addebito del premio, dovuto per mancanza di conoscenza, in buona fede, da parte della Contraente non comporterà l'esclusione della garanzia.
8. In deroga al disposto dell'art.1901 C.C. il periodo di mora concesso per il pagamento delle rate di premio si intende elevato a giorni 90 (novanta) a partire da ciascuna scadenza annuale.
9. Tutte le denunce di sinistro devono essere presentate dall'utente direttamente all'Agenzia Principale dell'Itas di Rovereto - Piazzale Orsi, 24, entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. Con la presentazione della denuncia l'utente dovrà esibire la bolletta recante l'addebito del premio della presente polizza o, per gli utenti allacciati alla rete di distribuzione durante l'anno in corso, la dichiarazione di adesione. In mancanza faranno fede i ruoli della Contraente. In caso di sinistro i rapporti intercorreranno unicamente fra gli utenti e la Società.
10. La Società si impegna a sollevare la Contraente da ogni richiesta o domanda che nei confronti di quest'ultima venisse avanzata da qualsiasi utente assicurato in relazione a diritti e ragioni che questi ultimi ritenessero di avere in dipendenza del presente contratto di assicurazione e ciò per il caso anche che tali richieste fossero stati in precedenza rivolte alla Società e da questa respinte.
11. La Compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro (occorso a qualsiasi utente), oppure di far cessare l'assicurazione soltanto nei confronti dell'utente di cui si riferisce il sinistro stesso. In ambedue i casi verranno rimborsati i premi pagati e non goduti.
12. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione resta stabilito che in mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria esclusa la frazione d'anno, ma non superiore ad un anno, e così successivamente.

Per quanto non espressamente derogato dalle presenti Condizioni Aggiuntive/Particolari, valgono le Condizioni Generali di polizza di cui al mod. X0150.0 allegato.

FERMO IL RESTO

Trento/Sede

31.01.2011

Fatto in tre originali in il

Letto, accettato e sottoscritto il

L'ASSICURATO / IL CONTRAENTE

Incassati euro a il

ITAS MUTUA
IL DIRETTORE GENERALEITAS L'AGENTE
Rovereto s.r.l.
quale Agente dell'Itas